

TERZA COMMISSIONE
PROPOSTE DI PARTICOLARE URGENZA
art. 70 3° c. del Regolamento Interno.
Seduta del 14 settembre 2022 – ore 10.00

INDICE

VARIE	1
1.- Fasc. n. 707/VA/2022. Pubblicazione posti delle piante organiche flessibili distrettuali. (Relatore Consigliere Suriano).....	1

O.d.G. n. 1803

14 settembre 2022

TERZA COMMISSIONE
PROPOSTE DI PARTICOLARE URGENZA
art. 70 3° c. del Regolamento Interno.
Seduta del 14 settembre 2022 – ore 10.00

VARIE

La commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

1.- Fasc. n. 707/VA/2022. Relatore **Consigliere SURIANO**

Il Consiglio,

- rilevato che, a seguito dell'adozione del D.M. 23 marzo 2022 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30.4.2022), sono divenute operative le piante organiche flessibili istituite con legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- considerato che l'esame dell'attuale situazione degli uffici giudiziari evidenzia, in ragione dell'elevato tasso di scopertura degli organici dei magistrati, una particolare sofferenza dei Tribunali e delle Corti di appello e che, quindi, in una prima fase di attuazione della riforma, appare opportuno destinare le risorse, notoriamente limitate, alla copertura di parte dell'organico vacante delle piante organiche flessibili giudicanti;

- evidenziato che, nell'individuazione concreta dei posti da coprire, si è considerata non solo la scopertura giuridica delle piante organiche flessibili giudicanti, ma anche i dati relativi alle pendenze, all'arretrato, nonché al *turn over* dei magistrati negli uffici siti nei singoli distretti;

delibera

la pubblicazione dei seguenti posti:

DISTRETTO DI BARI (1 posto)

Magistrato della Pianta Organica Flessibile Giudicante

1 posto

DISTRETTO DI BRESCIA (1 posto) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	1 posto
DISTRETTO DI CAGLIARI (2 posti) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	2 posti
DISTRETTO DI CALTANISSETTA (2 posti) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	2 posti
DISTRETTO DI CAMPOBASSO (1 posto) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	1 posto
DISTRETTO DI CATANIA (1 posto) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	1 posto
DISTRETTO DI CATANZARO (2 posti) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	2 posti
DISTRETTO DI FIRENZE (1 posto) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	1 posto
DISTRETTO DI GENOVA (2 posti) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	2 posti
DISTRETTO DE L'AQUILA (1 posto) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	1 posto
DISTRETTO DI MESSINA (2 posti) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	2 posti
DISTRETTO DI MILANO (1 posto) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	1 posto
DISTRETTO DI NAPOLI (1 posto) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	1 posto
DISTRETTO DI PALERMO (1 posto) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	1 posto
DISTRETTO DI PERUGIA (1 posto) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	1 posto
DISTRETTO DI POTENZA (2 posti) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	2 posti
DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA (3 posti) Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante	3 posti

DISTRETTO DI ROMA (1 posto)

Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante 1 posto

DISTRETTO DI SALERNO (2 posti)

Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante 2 posti

DISTRETTO DI TORINO (1 posto)

Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante 1 posto

DISTRETTO DI VENEZIA (1 posto)

Magistrato della Pianta Organica Fessibile Giudicante 1 posto

1. PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI E BENEFICI EX LEGE.

Come noto, l'art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha sostituito il capo II della legge n. 48 del 13 febbraio 2001 (articoli 4-8), che aveva disposto un aumento del ruolo organico della magistratura e aveva istituito i magistrati distrettuali, destinati a costituire una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Corte di appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti.

Il legislatore ha, in particolare, soppresso la figura del magistrato distrettuale, "sostituendola" con quella del magistrato delle piante organiche flessibili distrettuali.

È stata introdotta, dunque, una pianta organica flessibile per ogni distretto, stabilendo che i magistrati ad essa addetti – distinti tra quelli a cui sono attribuite funzioni giudicanti e quelli a cui sono attribuite funzioni requirenti - hanno un duplice compito: a) sostituire i colleghi temporaneamente assenti dal servizio, come già previsto dalle disposizioni contenute nel Capo II della legge n. 48 del 2001; b) far fronte alle necessità di uffici giudiziari del distretto che versano in condizioni di rendimento connotate da criticità.

Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

Al fine di rendere concretamente operative le piante organiche flessibili è stata necessaria l'adozione, da parte del Ministero della giustizia, di due diversi decreti: il D.M. 27 dicembre 2021, che ha individuato le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali e la relativa durata minima, nonché i criteri di priorità per destinare detti magistrati alla sostituzione nei casi di

assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici che versino in condizioni critiche di rendimento; il D.M. 23 marzo 2022, che ha determinato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali e le piante organiche flessibili per ciascun distretto, distinguendo i magistrati addetti cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.

Preso atto della sussistenza di tutti gli atti necessari, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera del 18.5.2022, ha modificato la circolare del 20.6.2018 in materia di applicazioni e supplenze e ha introdotto la normativa di rango secondario volta a disciplinare le procedure ed i criteri per destinazione dei magistrati alle piante organiche flessibili.

Allo stato, l'organico delle piante organiche flessibili è solo parzialmente coperto, avendo "riassorbito" (ai sensi dell'art. 1, comma 434 della l. 160 del 2019) i magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2020), componevano la pianta organica dei magistrati distrettuali.

Tanto premesso, occorre richiamare l'art. 8 della L. n. 48/2001, come modificata nel 2019, che riconosce espressamente ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale benefici sia giuridici che economici.

In particolare, quanto ai **benefici giuridici**, è previsto che:

a) l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato; le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate (comma 1);

b) il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni (comma 2).

I predetti benefici non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione.

È altresì previsto (dal comma 1-bis del medesimo art. 8) un **beneficio economico**, per cui ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito "per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi" un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4

maggio 1998, n. 133 (ovvero all'indennità prevista per i magistrati che prestano servizio presso le sedi cd. disagiate), ridotta del 50 per cento.

Pertanto, ai magistrati che, all'esito della presente procedura, saranno assegnati alle piante organiche flessibili sono attribuiti i benefici giuridici ed economici di cui all'art. 8 citato.

2. - DISPOSIZIONI GENERALI

Il termine per la **legittimazione ai tramutamenti** è quello stabilito dall'art. 194 Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e deve essere maturato alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande della presente procedura.

Come noto, l'art. 194 R.D. 12/1941, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. e) della Legge 17 giugno 2022, n. 71 ("Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), stabilisce:

"1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni , ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni".

Si applicano alla presente procedura le norme di cui al d.lgs. n. 160/2006 e, in particolare, l'art. 13, come modificato dall'art. 12, comma 1 lett. c) della L. 17 giugno 2022, n. 71, con la precisazione di cui all'art. 12, comma 2 della L. 71/2022.

Nel caso in cui l'accoglimento della domanda determini il **passaggio dalle funzioni** requirenti a quelle giudicanti l'interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l'onere di richiedere al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall'art. 13, comma 3 del d.lgs. 160/06 (qualora, però, tale parere non sia stato già espresso nei due anni antecedenti calcolati alla scadenza dei termini fissati per la

presentazione delle domande dal presente bando), indicando nella domanda l'avvenuto deposito della richiesta.

Il magistrato, inoltre, dovrà partecipare ad un **corso di riconversione** per mutamento funzioni, salvo che vi abbia già partecipato negli ultimi 5 anni calcolati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande del presente bando.

3. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda di tramutamento avanzata in relazione a un bando antecedente non conserva efficacia nella presente procedura.

Ogni magistrato non può presentare o confermare più di due domande di trasferimento, in modo da non averne più di due contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e più di tre domande di trasferimento, in modo da non averne più di tre contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d'ufficio o previa dichiarazione di disponibilità.

Le domande relative al presente bando devono essere presentate con le modalità che seguono:

A) - Le domande di tramutamento debbono essere compilate e trasmesse via *intranet* (www.cosmag.it). Le domande presentate con diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo le ipotesi, specificamente documentate, di caso fortuito e forza maggiore.

Il modulo per la presentazione della domanda deve essere compilato scrupolosamente inserendo le informazioni richieste **con particolare riguardo ai documenti che il magistrato dichiara**, che poi trasmetterà al Consiglio in forma cartacea o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **protocollo.csm@giustiziacert.it**.

La mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell'ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata all'atto dell'inserimento della domanda attraverso il sistema *intranet* e poi trasmessa, in

forma cartacea o all'indirizzo di posta elettronica certificata: **protocollo.csm@giustiziacert.it**, al Consiglio.

In deroga a quanto previsto dalla circolare sui tramutamenti n. 13778 del 23.7.2014 e succ. mod. e ritenuta la necessità di procedere entro tempi celeri alla copertura dei posti banditi, **i magistrati che presenteranno domanda nell'ambito della presente procedura sono esentati dal presentare le statistiche e l'autorelazione.**

B) - Il magistrato che intende avvalersi dei **punteggi aggiuntivi** previsti dalla circolare con riferimento allo *stato di salute* e alla *salvaguardia dell'unità del nucleo familiare* deve espressamente indicare nella domanda la documentazione utile per il riconoscimento dei punteggi.

I presupposti per ottenere i punteggi richiesti per lo stato di salute, come specificati dalla circolare n. 13778/2014 e successive modifiche al 15.6.2022, devono essere documentati attraverso idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica. La condizione di portatore di handicap deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La sussistenza delle circostanze utili all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi ai fini della salvaguardia dell'unità del nucleo familiare deve essere dimostrata allegando la seguente documentazione:

- a)** certificato di stato di famiglia (dal quale emerga anche l'eventuale presenza di figli e l'età degli stessi);
- b)** certificato di matrimonio o di unione civile;
- c)** dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1 lett. b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, resa nelle forme previste dal medesimo articolo 13, per l'accertamento della stabile convivenza ex art. 1, comma 37, Legge 20 maggio 2016 n. 76;
- d)** certificato di residenza;
- d.1)** certificato di residenza ovvero documentazione atta a dimostrare il domicilio nella sede richiesta del parente entro il secondo grado in caso di famiglia monogenitoriale con figli minori.

Le predette certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rese con le formalità ed agli effetti di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'eventuale stato di gravidanza deve essere documentato con idonea certificazione medica.

Ai fini della "stabile convivenza", ove la stessa non risulti dalla certificazione o dalla dichiarazione di cui alle lettere a) e c) che precedono (suscettibili, come detto, di essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 D.P.R. 445/2000), il magistrato può presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da ogni idonea documentazione che dimostri la stabilità della predetta convivenza al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda nel presente bando.

L'attività lavorativa del coniuge o del convivente o della persona unita civilmente deve essere comprovata con la seguente documentazione:

- per i dipendenti di enti pubblici o di imprese private: contratto di lavoro o attestazione del datore di lavoro (pubblico o privato)
- per i professionisti e i lavoratori autonomi: iscrizione all'albo professionale (ove richiesta per l'esercizio dell'attività) e posizione previdenziale decorrenti da almeno un biennio calcolato a ritroso dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda nel presente bando, oltre a eventuale contratto di lavoro, se esistente;
- per gli imprenditori: certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, da cui risulti lo stato attuale dell'impresa e posizione previdenziale decorrente da almeno un biennio calcolato a ritroso dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda nel presente bando;

ovvero con ogni altra documentazione da cui risulti in modo oggettivo la sussistenza del rapporto di lavoro, la sua natura, la sua durata ed attualità, nonché il luogo di svolgimento della stessa.

C) - Nel caso in cui l'accoglimento della domanda comporti il **mutamento di funzioni**, il magistrato dovrà indicare nel modulo di domanda:

- richiesta di parere ex art. 13, comma 3 d.lgs. 160/06 al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) ovvero parere favorevole ex art. 13, comma 3 d.lgs. 160/06 ove conseguito negli ultimi due anni;

- richiesta di partecipazione ad un **corso di riconversione** per mutamento funzioni organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura ovvero avvenuta partecipazione a un

tale corso negli ultimi 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande del presente bando.

D) – All’esito della compilazione del modulo di domanda il richiedente, cliccando sul pulsante “*stampa ricevuta*”, produrrà la stampa del riepilogo dei dati trasmessi (ricevuta della domanda) e tante pagine quanti sono i documenti dichiarati (cd. *copertine*) con l’indicazione del numero della domanda e del codice identificativo del documento. Ciascuna di queste pagine (*copertine*) andrà anteposta al corrispondente documento da inviare al C.S.M.

Esempio: nell’ipotesi di trasmissione dell’autorelazione, l’interessato dovrà anteporre a tale documento il foglio stampato in automatico dalla procedura che riporterà in numero della domanda, il titolo del documento ed il relativo codice 10.

E) – La procedura informatica di inserimento della domanda attualmente **non prevede la possibilità di richiamare la documentazione** già prodotta in occasione di precedenti bandi e/o comunque in possesso del Consiglio. Tuttavia, qualora il magistrato intenda avvalersi della documentazione già trasmessa in occasione di precedente domanda di trasferimento, **deve**, in ogni caso, compilare le corrispondenti finestre di dialogo del modulo di presentazione della domanda e all’atto della trasmissione al C.S.M. di tutta la documentazione (in forma cartacea o all’ indirizzo di posta elettronica certificata: **protocollo.csm@giustiziacert.it**) dovrà indicare necessariamente nella pagina con il titolo del documento l’esatta informazione per il reperimento della stessa (*n. domanda, bando e/o altro*).

La documentazione allegata alla domanda sarà oggetto di valutazione unicamente se depositata entro la scadenza dei termini.

L’inserimento di una nuova domanda annulla la precedente. Pertanto, fino al termine di scadenza previsto dal bando, se vi sono esigenze di modifica, è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.

4. TEMPI DELLA PROCEDURA E TRASFERIMENTI

Per la valutazione delle domande e l’assegnazione dei posti pubblicati si applicano le disposizioni contenute nella circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 come modificata al 15.6.2022 (“*Disposizioni in tema di trasferimento dei magistrati, conferimento di funzioni e*

destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”), reperibile sul sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it).

Si fissano i seguenti termini per la presentazione delle domande e la relativa documentazione:

- **le domande potranno essere inserite a decorrere dal 19 settembre 2022;**
- **entro le ore 17.00 del 29 settembre 2022** le domande dovranno essere inserite direttamente da parte dei magistrati attraverso la rete *intranet* del C.S.M. (www.cosmag.it) ovvero depositate presso gli uffici di appartenenza. La documentazione dichiarata dovrà essere inviata al C.S.M. dai magistrati (all’indirizzo di posta elettronica certificata: **protocollo.csm@giustiziacert.it**) o depositata presso l’ufficio di appartenenza, entro lo stesso termine **del 29 settembre 2022**.

Gli uffici dovranno inserire, entro le ore 17.00 del **30 settembre 2022**, attraverso la rete intranet del C.S.M. (www.cosmag.it), le domande eventualmente depositate dai magistrati presso l’ufficio **entro le ore 17.00 del 29 settembre 2022**. Entro lo stesso termine del **30 settembre 2022** gli uffici dovranno trasmettere la documentazione eventualmente depositata dai magistrati presso gli uffici entro le ore 17.00 del **29 settembre 2022** (all’indirizzo di posta elettronica certificata: **protocollo.csm@giustiziacert.it**).

- entro il **3 ottobre 2022** verrà effettuata sul sito *intranet* (www.cosmag.it) **la pubblicazione dei parametri;**

- **entro le ore 17.00 del 10 ottobre 2022** i magistrati dovranno far pervenire al C.S.M. le eventuali osservazioni relative all’attribuzione dei punteggi; entro lo stesso termine dovranno far pervenire al C.S.M. **le revoche delle domande di trasferimento** per le quali sia venuto meno l’interesse. La revoca dovrà essere effettuata esclusivamente via *intranet* (www.cosmag.it) attraverso l’apposita finestra di dialogo. **Dopo la scadenza di detto termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari secondo le disposizioni della circolare vigente sui trasferimenti** (art. 17, comma 2 circolare n. 13778/2014). Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell’ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda.

Terminato l’esame delle osservazioni e tenuto conto delle revoche, **la Terza Commissione procederà a formulare le proposte di trasferimento**, tenendo conto dell’ordine delle preferenze indicato da ciascun aspirante.

QUINTA COMMISSIONE

CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI

PROPOSTE DI PARTICOLARE URGENZA EX ART. 70, 3° COMMA DEL REGOLAMENTO INTERNO

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14.09.2022

INDICE

PRATICHE VARIE.....	1
1.- Fasc. n. 1/VQ/2022. Pubblicazione uffici direttivi vacanti - Relatore: cons. D'AMATO	1
2.- Fasc. n. 1/VQ/2022. Pubblicazione uffici semidirettivi vacanti - Relatore: cons. D'AMATO.....	13

QUINTA COMMISSIONE

O.D.G. n. 1757
14.09.2022 – Art. 70

PRATICHE VARIE

1.- Fasc. n. 1/VQ/2022. Relatore: cons. D'AMATO

Pubblicazione uffici direttivi vacanti.

La Commissione, considerato:

- che è necessario provvedere alla pubblicazione degli uffici direttivi divenuti vacanti a seguito di collocamento a riposo per raggiunto limite di età, dimissioni, trasferimento ad altra sede o compimento del periodo massimo di permanenza nelle funzioni da parte dei titolari;

ritenuto:

- di non dover procedere alla pubblicazione dei posti di Presidente del Tribunale di VASTO e di Procuratore della Repubblica di VASTO in quanto trattasi di uffici di prossima soppressione;
- di dover procedere alla ripubblicazione del posto di Presidente del Tribunale di Verbania atteso che, alla luce delle revoche intervenute, l'unico candidato rimasto risulta privo della legittimazione necessaria a concorrere;

considerato altresì:

- che per il conferimento degli incarichi direttivi di seguito individuati si applicano le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria integrate dalla normativa procedurale prevista dal presente bando;
- che le procedure di conferimento degli incarichi saranno gestite dall'applicativo informatico, il cui funzionamento è illustrato nelle linee guida disponibili nella sezione on-line dedicata alla formulazione della domanda;

- che, peraltro, appare opportuno precisare sin da ora quanto segue:

LA LEGITTIMAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- Alla luce del disposto normativo dell'art. 35 D. Lgs. n. 160/2006, la sussistenza della legittimazione va verificata con riguardo alla data della vacanza del posto messo a concorso.
- Alla data della vacanza del posto, il magistrato che intende partecipare al concorso deve aver già maturato il diritto ad essere valutato secondo le scansioni quadriennali di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 160/2006, laddove esse incidano sulla legittimazione rispetto al posto da conferire. La valutazione di professionalità deve, comunque, intervenire prima che la competente Commissione Referente formuli la proposta per il conferimento dell'ufficio direttivo.
- Nel caso in cui tra gli aspiranti vi siano magistrati che attendono lo scrutinio di professionalità, quale condizione di legittimazione, la Commissione Referente procede all'istruttoria della procedura solo quando abbia acquisito gli esiti delle relative valutazioni di professionalità riguardanti i candidati interessati.
- Al fine di garantire effettività al principio di buon andamento della amministrazione, il disposto dell'art. 194 dell'Ordinamento giudiziario si applica anche ai magistrati provenienti da uffici non giudiziari.
- Per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie da meno di un quadriennio, ovvero che siano stati messi a disposizione prima di avere trascorso un quadriennio in posizione di fuori ruolo alla data della vacanza, il termine di permanenza è calcolato a far tempo dalla data dell'immissione in possesso nell'ultimo ufficio giudiziario nel quale hanno svolto le relative funzioni.
- Il termine previsto dall'art. 194 dell'Ordinamento giudiziario deve essere maturato alla data della vacanza dell'ufficio da ricoprire, calcolata come sopra specificato.
- Il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.

IL PARERE ATTITUDINALE SPECIFICO

- L'art. 13, 1° comma, D. Lgs. 160/2006 eleva ad obbligatorio il rilascio di un preventivo parere attitudinale per il conferimento degli incarichi direttivi.

a) Necessità dell'istanza da parte dell'interessato.

- La partecipazione al concorso su domanda dell'interessato comporta che anche la richiesta di parere sia onere del singolo aspirante, il quale deve presentare la propria istanza entro il termine indicato nel bando di concorso.
- Nella richiesta di parere il magistrato deve indicare la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal bando di concorso, allo scopo di consentire al Consiglio Giudiziario di valutarne la tempestività ed eventualmente di omettere la redazione del parere medesimo.
- Non essendo stata ancora attribuita ai magistrati una casella di posta certificata, rimane fermo l'onere del magistrato di richiedere il parere attitudinale al Consiglio Giudiziario.
- Le richieste formulate per iscritto dovranno essere scannerizzate ed inserite nell'applicativo, tra i documenti allegati alla domanda.

b) Durata di validità del parere attitudinale

- Il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente dalla data in cui il parere attitudinale è stato espresso.
- Il parere attitudinale è considerato valido se alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande non siano decorsi più di quattro anni dalla data in cui il parere medesimo è stato espresso.
- In deroga a quanto previsto dal vigente Testo Unico sulla Dirigenza, il parere – anche se espresso in data anteriore all'entrata in vigore del Nuovo Testo Unico e quindi seguendo il modello allegato alla previgente circolare - ha rilevanza e validità in quanto espresso per il conferimento di un ufficio direttivo analogo per grado, tipologia (piccoli, medi e grandi, legittimità, specializzati) e funzione richiesta.
- Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, il candidato comunica la domanda di

partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva. Il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che a loro volta ne danno comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti in cui condividano tale segnalazione.

- In presenza di elementi positivi sopravvenuti rispetto al precedente parere e risultanti dall'autorelazione non dovrà essere formulata l'integrazione del parere già espresso.
- Il parere reso in occasione delle ordinarie valutazioni di professionalità non è equivalente al parere attitudinale specifico.

c) Contenuto e rilascio del parere attitudinale

- Il parere attitudinale dovrà essere stampato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, scannerizzato, creando un file pdf, e quindi caricato nel sistema informatizzato seguendo la procedura indicata nelle linee guida pubblicate nella sezione del sito dedicata all'inserimento della domanda. Una volta salvato e depositato nel sistema informatizzato il parere si intende comunicato al CSM.
- Per i magistrati fuori ruolo il parere attitudinale va richiesto, a seconda della collocazione del magistrato, al Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia (per i magistrati ivi in servizio), al Comitato di Presidenza del C.S.M. (per i magistrati ivi in servizio) o al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma (per tutti gli altri magistrati fuori ruolo).

IL PARERE PER IL PASSAGGIO DELLE FUNZIONI

- È onere dell'interessato richiedere, secondo la medesima scadenza temporale prevista per il parere attitudinale specifico, il parere per il passaggio delle funzioni, ai sensi

dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 160/2006, allorché il posto richiesto determini il mutamento dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa.

- In caso di magistrati fuori ruolo od in aspettativa per espletamento di mandato parlamentare, al fine di verificare la necessità del parere in oggetto, deve aversi riguardo alle ultime funzioni esercitate presso un ufficio giudiziario.
- Il parere sul mutamento di funzioni va espresso contestualmente al parere attitudinale specifico, ragione per la quale con il medesimo atto i Consigli devono pronunciarsi sull'idoneità del candidato all'espletamento dell'incarico direttivo richiesto, tenendo conto anche del mutamento di funzioni che l'incarico eventualmente comporta.
- L'interessato deve richiedere il rilascio del parere entro il termine di scadenza individuato dal bando di concorso, non assumendo alcuna rilevanza nell'ambito della procedura specifica l'eventuale istanza tardiva.
- Il parere per il passaggio di funzioni ha autonoma validità quadriennale indipendentemente dalla durata e dalla utilizzabilità del parere attitudinale specifico in cui è contenuto.
- Nessun parere per il mutamento di funzioni è richiesto nel caso in cui il candidato eserciti le funzioni direttive di Procuratore Generale e di Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione, di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione nonché di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque.

IL RAPPORTO DEL CAPO DELL'UFFICIO

- L'aspirante deve comunicare, altresì, per iscritto la domanda di partecipazione al concorso e l'eventuale richiesta di pareri ex art. 13 D.Lgs. 160/2006 al dirigente dell'ufficio di appartenenza che provvederà a redigere un rapporto informativo contenente gli elementi utili alle valutazioni relative sia al passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa, sia al conferimento dell'ufficio direttivo; in particolare, il rapporto deve essere corredato dal prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva.
- Il rapporto informativo dovrà essere stampato e sottoscritto dal dirigente, scannerizzato, creando un file pdf, e quindi caricato nel sistema informatizzato, seguendo la procedura indicata nelle linee guida di cui sopra. Una volta salvato e

depositato nel sistema informatizzato il rapporto si intende comunicato al Consiglio Giudiziario.

- Qualora il parere debba essere formulato per il mutamento di funzioni di un magistrato che ricopra un ufficio direttivo superiore, o le funzioni di procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, non è richiesto alcun rapporto.

IL CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI

- Ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico, alla data fissata dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il magistrato deve avere partecipato al corso di formazione per aspiranti dirigenti previsto dall'art. 26 bis comma 5 del D.lgs. 30 gennaio 2006 n.26, ovvero aver presentato la domanda di partecipazione al corso contrassegnando l'apposita casella inserita nel modello di domanda.

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- Le domande devono essere, a pena di inammissibilità, compilate e trasmesse via intranet, seguendo la procedura indicata nelle linee guida.
- Anche tutta la documentazione allegata alla domanda dovrà, a pena di inammissibilità, essere caricata nell'applicativo informatico, con la conseguenza che il magistrato non dovrà più trasmettere all'Ufficio Giudiziario la documentazione cartacea a corredo della domanda.
- Le domande presentate mediante diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo i casi, specificamente documentati, di caso fortuito e forza maggiore.
- Per il presente bando ogni magistrato non può presentare più di tre domande di conferimento di incarico direttivo, in applicazione di quanto stabilito dall'art.50 T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria.
- Tale limite va calcolato per tipologia di posti omogenei, ferma restando l'eventuale differente legittimazione richiesta per ciascuno di essi. Ne consegue che la domanda per più posti non definiti dello stesso ufficio (es. Presidente di Sezione della Corte di

Cassazione o Avvocato Generale presso la stessa) equivale ad un'unica domanda, anche se le domande sono state presentate in relazione a bandi diversi.

- Nel caso in cui il magistrato abbia un numero di domande pendenti, frutto della partecipazione a precedenti procedure concorsuali, superiore al limite fissato di tre, al fine di inserire una nuova domanda di partecipazione ad uno o più posti banditi con la presente procedura, dovrà previamente procedere alla revoca delle domande in eccesso rispetto al numero massimo finale di tre.
- Pertanto, per il candidato che intenda partecipare alla presente procedura il limite di domande contestualmente pendenti è inderogabilmente pari a tre preferenze rendendosi, conseguentemente, necessaria la revoca delle preferenze eventualmente eccedenti.
- Al fine di rispettare i limiti sopra individuati rimane ferma la possibilità per ciascun candidato di revocare eventuali precedenti domande ancora pendenti alla data di scadenza dei termini di presentazione del presente bando.

- Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell'incarico, devono essere inseriti nel nuovo applicativo informatico, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 - a) i pareri previsti dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria ovvero deve essere attestata l'avvenuta richiesta dei medesimi nei termini indicati dal bando di concorso;
 - b) le statistiche comparate relative all'ultimo triennio calcolato a far data dalla pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva, ovvero l'avvenuta richiesta delle stesse;
 - c) la scheda di auto relazione, redatta secondo il modello allegato al Testo Unico, accludendovi tutti di documenti ivi richiamati, che non siano già contenuti nel fascicolo personale;
 - d) una proposta organizzativa relativa all'ufficio richiesto.
- Anche al fine di non ritardare l'espletamento della procedura di copertura del posto, non sono presi in considerazione pareri richiesti dall'interessato oltre il termine di

presentazione della domanda. Viceversa, non può farsi ricadere sull'aspirante il ritardo nella formulazione del parere stesso tempestivamente richiesto.

- Gli interessati sono tenuti, con la domanda, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, rispetto all'ufficio richiesto. L'inosservanza di tale obbligo è rilevante ai titolari dell'azione disciplinare. Detta segnalazione va sottoscritta e inserita nell'applicativo informatico, seguendo la procedura indicata nelle linee guida pubblicate nella sezione del sito dedicata all'inserimento della domanda.
- Le segnalazioni **non dovranno**, in ogni caso, essere inserite usando le apposite pagine web presenti sul sito www.cosmag.it il cui uso è previsto dal punto 47, 1° co. della circolare Csm n. 12940 del 25.5.2007 e succ. mod. solo “....*dopo la presa di possesso nell'ufficio di destinazione...*” momento in cui il magistrato ha “... *l'obbligo di rendere una formale dichiarazione...*”.
- Le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell'ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga, prima della conclusione, revoca espressa della domanda.
- In ragione del prevalere delle esigenze di buon andamento dell'amministrazione alla sollecita copertura dei posti direttivi vacanti, i concorsi per il conferimento degli incarichi direttivi sono reciprocamente indipendenti; pertanto, le eventuali preferenze espresse dal magistrato che ha presentato più domande non ritardano l'espletamento dei concorsi, né obbligano il Consiglio alla valutazione delle stesse.
- La documentazione allegata alla domanda è oggetto di valutazione nell'ambito della singola procedura concorsuale solo se inserita nell'applicativo informatico accessibile da intranet entro la scadenza dei termini. Una volta scaduti i termini per la presentazione della domanda, tutta la documentazione inserita nel sistema informatico si intende depositata presso l'ufficio di appartenenza.
- La documentazione depositata può essere richiamata dall'aspirante nell'ambito delle diverse procedure pubblicate entro un anno dalla data della pubblicazione del bando di concorso nell'ambito del quale essa è stata prodotta.
- Per quanto riguarda articoli, note a sentenza e pubblicazioni, si invita ad inserire nell'applicativo informatico la copia della prima pagina e l'indice della stessa,

curando di evitare l'allegazione dell'intero documento se particolarmente voluminoso. Anche per le sentenze pubblicate è sufficiente allegare copia della rivista in cui esse sono state pubblicate, ovvero indicare nell'autorelazione la rivista ed i riferimenti.

- Si rammenta che con Legge n. 181 del 13 novembre 2008 di conversione del D.L. n. 143/2008, è stato soppresso il secondo periodo del terzo comma dell'art. 192 dell'Ordinamento Giudiziario, di cui al R.D. 3° gennaio 1941, n. 12 che prevedeva la conservazione dell'efficacia delle domande di trasferimento fino a quando, con successiva dichiarazione o con altra domanda, non fossero revocate. Alla luce della predetta Legge, il magistrato avrà la possibilità di selezionare solo i posti (con specifica indicazione della relativa vacanza) per i quali i termini di presentazione delle domande non siano ancora scaduti.
- Si rammenta che le domande dovranno essere compilate in ogni loro parte secondo le modalità tecniche illustrate nelle linee guida disponibili nella sezione on-line dedicata alla formulazione della domanda.
- Appare opportuno precisare, in questa sede, che il modulo informatizzato per la presentazione della domanda richiede che il magistrato compili scrupolosamente le finestre di dialogo, inserendo anche le informazioni richieste sia con riguardo ai documenti che si accinge ad inserire nel sistema, sia in relazione ai documenti già prodotti in occasione di precedenti domande dei quali intenda avvalersi.

Si rammenta altresì che:

- all'esito della compilazione del modulo di domanda il magistrato riceverà il numero di riferimento della domanda appena completata; tale numero servirà, unitamente alla data di inserimento, per identificare la domanda nel sistema informatizzato;
- la documentazione a corredo della domanda dovrà essere inserita nel sistema informatizzato rispettando la categorie di appartenenza. Il sistema, infatti, elenca automaticamente le categorie di documenti che sono stati selezionati al momento dell'inserimento della domanda; per ogni categoria (ad es. autorelazione, statistiche etc.) possono essere allegati più documenti.

- I partecipanti non dovranno più depositare alcun documento cartaceo presso l'ufficio di appartenenza, in quanto tutta la procedura dovrà essere espletata informaticamente.
- Si segnala che una volta scaduti i termini per la presentazione della domanda non sarà più possibile operare nel sistema eliminando, integrando e modificando i documenti allegati.
- Si ribadisce, inoltre, che le statistiche comparate relative al triennio precedente alla data della vacanza o, se antecedente, a quella della pubblicazione, dovranno essere inserite nel sistema dal candidato, ovvero dal dirigente dell'ufficio in allegato al rapporto informativo, ove vi sia stata richiesta, in tal senso, da parte del candidato. Dovranno essere inserite nel sistema direttamente dal magistrato nel caso in cui lo stesso sia in possesso di parere espresso nell'ultimo quadriennio.

REVOCHE DELLE DOMANDE

- La revoca della domanda deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione direttiva nel cui ordine del giorno sia calendarizzata la formulazione della proposta relativa al posto direttivo. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul sito internet www.cosmag.it.
- Le revoche fuori termine possono essere accolte solo per sopravvenute, eccezionali e documentate ragioni di salute, di servizio o familiari.

TRASPARENZA DELLA PROCEDURA

A seguito dell'approvazione della delibera in data 19 marzo 2014 - trasparenza del governo autonomo e necessità di comunicazione nella moderna amministrazione della giustizia – e tenuto conto della necessità di assicurare la più ampia trasparenza e conoscibilità dei dati relativi alla procedura, nel modello per la formulazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è attivo un campo che consente di proporre la dichiarazione di assenso alla pubblicazione sul sito intranet www.cosmag.it, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, man mano che gli atti pervengono al Consiglio e

fino ai 30 giorni successivi alla data di approvazione della delibera che definisce il concorso, dell'autorelazione, del parere attitudinale, delle statistiche e del progetto organizzativo, cioè degli atti più significativi della procedura, idonei a rispondere alle esigenze di trasparenza amministrativa.

Nell'evidenziare che l'assenso del magistrato è necessario per la diffusione di detti documenti, atteso che essi recano potenzialmente dati personali e sensibili, e che, quindi, la documentazione sopra menzionata non potrà essere resa pubblica in carenza del consenso dell'interessato, si invitano tutti i magistrati istanti a dimostrare una rinnovata sensibilità alle esigenze di trasparenza e pubblicità degli atti, delle quali il Consiglio si fa promotore, prestando il necessario consenso alla pubblicazione.

I dati relativi alle domande di conferimento degli incarichi direttivi saranno acquisiti alla banca dati del Consiglio per il loro trattamento elettronico, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196 del 30.6.2003.

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

La pubblicazione del presente bando avviene mediante inserimento dello stesso nel sito informatico istituzionale www.csm.it nonché nella rete intranet www.cosmag.it

Tutto ciò considerato,

delibera

- **la pubblicazione** degli uffici direttivi di seguito riportati, **fissando il giorno 30/09/2022 come termine iniziale per la presentazione delle domande** (eventuali domande avanzate in data anteriore non saranno prese in considerazione) **ed il giorno 30/10/2022 come termine finale per la presentazione delle domande.**
- **che il presente concorso sarà regolamentato, per quanto non disposto nel presente bando, dal vigente Testo Unico sulla Dirigenza.**

Posti direttivi per i quali è richiesta la VII valutazione di professionalità

(in ordine di vacanza)

Primo Presidente della Corte di CASSAZIONE - vac. 06/03/2023 - Dott. Pietro CURZIO

Posti direttivi per i quali è richiesta la V valutazione di professionalità

(in ordine di vacanza)

Presidente di Sezione CASSAZIONE - vac. 05/07/2022 - settore civile - dott.ssa Camilla DI IASI

Presidente di Sezione CASSAZIONE - vac. 27/01/2023 - settore penale - dott. Domenico CHINDEMI

**Posti direttivi per i quali è richiesta la III valutazione di professionalità
(in ordine di vacanza)**

Presidente di Tribunale VERBANIA - vac. 07/12/2021 - Dott. Luigi Maria MONTEFUSCO

Presidente di Tribunale MANTOVA - vac. 01/07/2022 - Dott. Carmelo LEOTTA

Presidente di Tribunale NOCERA INFERIORE – 01/07/2022 - Dott. Antonio Sergio ROBUSTELLA

Presidente di Tribunale PESARO - vac. 07/07/2022 - Dott. Giuseppe Luigi Pietro FANULI

Procuratore della Repubblica LANUSEI - vac. 20/07/2022 - Dott. Biagio MAZZEO

Procuratore della Repubblica COMO - vac. 27/07/2022 - Dott. Nicola PIACENTE

Presidente di Tribunale NUORO - vac. 28/07/2022 - Dott. Vincenzo AMATO

Presidente di Tribunale VALLO DELLA LUCANIA - vac. 05/01/2023 - Dott. Gaetano DE LUCA

Procuratore della Repubblica CALTAGIRONE - vac. 10/01/2023 - Dott. Giuseppe VERZERA

Presidente di Tribunale FORLI' - vac. 10/01/2023 - Dott.ssa Rossella TALIA

Presidente Tribunale Minori ANCONA - vac. 22/01/2023 - Dott. Vincenzo CAPEZZA

Procuratore Tribunale Minori CAMPOBASSO - vac. 25/01/2023 - Dott. Claudio DI RUZZA

Presidente di Tribunale VICENZA - vac. 06/02/2023 - Dott. Alberto RIZZO

Presidente di Tribunale TRANI - vac. 10/02/2023 - Dott. Antonio DE LUCE

Procuratore della Repubblica SPOLETO - vac. 26/02/2023 - Dott. Alessandro Giuseppe CANNEVALE

Procuratore della Repubblica PISA - vac. 08/03/2023 – Dott. Alessandro CRINI

Presidente Tribunale Minori BARI - vac. 13/03/2023 - Dott. Riccardo GRECO

2.- Fasc. n. 1/VQ/2022. Relatore: cons. D'AMATO

Pubblicazione uffici semidirettivi vacanti.

La Commissione, considerato:

- che è necessario provvedere alla pubblicazione degli uffici semidirettivi divenuti vacanti a seguito di collocamento a riposo per raggiunto limite di età, dimissioni, trasferimento ad altra sede o compimento del periodo massimo di permanenza nelle funzioni da parte dei titolari;

considerato altresì:

- che per il conferimento degli incarichi semidirettivi di seguito individuati si applicano le disposizioni contenute nel Nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria integrate dalla normativa procedurale prevista dal presente bando;
- che le procedure di conferimento degli incarichi saranno gestite dall'applicativo informatico, il cui funzionamento è illustrato nelle linee guida disponibili nella sezione on-line dedicata alla formulazione della domanda;
- che, peraltro, appare opportuno precisare sin da ora quanto segue:

LA LEGITTIMAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- Alla luce del disposto normativo dell'art. 35 D. Lgs 160/2006, la sussistenza della legittimazione va verificata con riguardo alla data della vacanza del posto messo a concorso.
- Alla data della vacanza del posto, il magistrato che intende partecipare al concorso deve aver già maturato il diritto ad essere valutato secondo le scansioni quadriennali di cui all'art. 11 D.Lgs. 160/2006, laddove esse incidano sulla legittimazione rispetto al posto da conferire. La valutazione di professionalità deve, comunque, intervenire prima che la competente Commissione Referente formuli la proposta per il conferimento dell'ufficio direttivo.
- Nel caso in cui tra gli aspiranti vi siano magistrati che attendono lo scrutinio di professionalità, quale condizione di legittimazione, la Commissione Referente procede all'istruttoria della procedura solo quando abbia acquisito gli esiti delle relative valutazioni di professionalità riguardanti i candidati interessati.

- Al fine di garantire effettività al principio di buon andamento della amministrazione, il disposto dell'art. 194 dell'Ordinamento giudiziario si applica anche ai magistrati provenienti da uffici non giudiziari.
- Per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie da meno di un quadriennio, ovvero che siano stati messi a disposizione prima di avere trascorso un quadriennio in posizione di fuori ruolo alla data della vacanza, il termine di permanenza è calcolato a far tempo dalla data dell'immissione in possesso nell'ultimo ufficio giudiziario nel quale hanno svolto le relative funzioni.
- Il termine previsto dall'art. 194 dell'Ordinamento giudiziario deve essere maturato alla data della vacanza dell'ufficio da ricoprire, calcolata come sopra specificato.
- Il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.

IL PARERE ATTITUDINALE SPECIFICO

- L'art. 13, 1° comma, D.Lgs. 160/2006 eleva ad obbligatorio il rilascio di un preventivo parere attitudinale per il conferimento degli incarichi semidirettivi.

a) Necessità dell'istanza da parte dell'interessato.

- La partecipazione al concorso su domanda dell'interessato comporta che anche la richiesta di parere sia onere del singolo aspirante, il quale deve presentare la propria istanza entro il termine indicato nel bando di concorso.
- Nella richiesta di parere il magistrato deve indicare la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal bando di concorso, allo scopo di consentire al Consiglio Giudiziario di valutarne la tempestività ed eventualmente di omettere la redazione del parere medesimo.
- Non essendo stata ancora attribuita ai magistrati una casella di posta certificata, rimane fermo l'onere del magistrato di richiedere il parere attitudinale al Consiglio Giudiziario.
- Le richieste formulate per iscritto dovranno essere scannerizzate ed inserite nel nuovo applicativo, tra i documenti allegati alla domanda.

b) Durata di validità del parere attitudinale

- Il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente dalla data in cui il parere attitudinale è stato espresso.
- Il parere attitudinale è considerato valido se alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande non siano decorsi più di quattro anni dalla data in cui il parere medesimo è stato espresso.
- In deroga a quanto previsto dal vigente Testo Unico sulla Dirigenza, il parere – anche se espresso in data anteriore all’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico e quindi seguendo il modello allegato alla previgente circolare - ha rilevanza e validità in quanto espresso per il conferimento di un ufficio semidirettivo analogo per grado, funzione e settori richiesti.
- Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall’aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, il candidato comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell’ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva. Il dirigente dell’ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell’ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; nell’ipotesi contraria, il dirigente dell’ufficio segnala l’insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che a loro volta ne danno comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti in cui condividano tale segnalazione.
- In presenza di elementi positivi sopravvenuti rispetto al precedente parere e risultanti dall’autorelazione non dovrà essere formulata l’integrazione del parere già espresso.
- Il parere reso in occasione delle ordinarie valutazioni di professionalità non è equivalente al parere attitudinale specifico.

c) Contenuto e rilascio del parere attitudinale

- Il parere attitudinale dovrà essere stampato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, scannerizzato, creando un file pdf, e quindi caricato nel sistema informatizzato seguendo la procedura indicata nelle linee guida disponibili nella sezione on-line dedicata alla formulazione della domanda. Una volta salvato e depositato nel sistema informatizzato il parere si intende comunicato al CSM.
- Per i magistrati fuori ruolo il parere attitudinale va richiesto, a seconda della collocazione del magistrato, al Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia (per i magistrati ivi in servizio), al Comitato di Presidenza del C.S.M. (per i magistrati ivi in servizio) o al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma (per tutti gli altri magistrati fuori ruolo).
- Si ribadisce che il parere attitudinale dovrà essere formulato in relazione alla specifica tipologia del posto a concorso (civile, penale, gip/gup).

IL PARERE PER IL PASSAGGIO DELLE FUNZIONI

- È onere dell'interessato richiedere, secondo la medesima scadenza temporale prevista per il parere attitudinale specifico, il parere per il passaggio delle funzioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 160/2006, allorché il posto richiesto determini il mutamento dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa.
- In caso di magistrati fuori ruolo od in aspettativa per espletamento di mandato parlamentare, al fine di verificare la necessità del parere in oggetto, deve aversi riguardo alle ultime funzioni esercitate presso un ufficio giudiziario.
- Il parere sul mutamento di funzioni va espresso contestualmente al parere attitudinale specifico, ragione per la quale con il medesimo atto i Consigli devono pronunciarsi sull'idoneità del candidato all'espletamento dell'incarico semidirettivo richiesto, tenendo conto anche del mutamento di funzioni che l'incarico eventualmente comporta.
- L'interessato deve richiedere il rilascio del parere entro il termine di scadenza individuato dal bando di concorso, non assumendo alcuna rilevanza nell'ambito della procedura specifica l'eventuale istanza tardiva.
- Il parere per il passaggio di funzioni ha autonoma validità quadriennale indipendentemente dalla durata e dalla utilizzabilità del parere attitudinale specifico in cui è contenuto.

IL RAPPORTO DEL CAPO DELL'UFFICIO

- L'aspirante deve comunicare, altresì, per iscritto la domanda di partecipazione al concorso e l'eventuale richiesta di pareri ex art. 13 D.Lgs. 160/2006 al dirigente dell'ufficio di appartenenza che provvederà a redigere un rapporto informativo contenente gli elementi utili alle valutazioni relative sia al passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa, sia al conferimento dell'ufficio direttivo; in particolare, il rapporto deve essere corredato dal prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva.
- Il rapporto informativo dovrà essere stampato e sottoscritto dal dirigente, scannerizzato, creando un file pdf, e quindi caricato nel sistema informatizzato, seguendo la procedura indicata nelle linee guida disponibili nella sezione on-line dedicata alla formulazione della domanda. Una volta salvato e depositato nel sistema informatizzato il rapporto si intende comunicato al Consiglio Giudiziario.

IL CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI

- Ai sensi dell'art. 26bis del D. L.vo n. 26/2006 (come modificato dall'art. 10 della L. n. 71/2022), alla data fissata dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il magistrato deve avere partecipato al corso di formazione per aspiranti dirigenti e semidirigenti di cui al richiamato art. 26bis, ovvero aver presentato la domanda di partecipazione al corso contrassegnando l'apposita casella inserita nel modello di domanda.

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- Le domande devono essere, a pena di inammissibilità, compilate e trasmesse via intranet, seguendo la procedura indicata nelle linee guida disponibili nella sezione on-line dedicata alla formulazione della domanda.
- Anche tutta la documentazione allegata alla domanda dovrà, a pena di inammissibilità, essere caricata nell'applicativo informatico, con la conseguenza che il magistrato

non dovrà più trasmettere all'Ufficio Giudiziario la documentazione cartacea a corredo della domanda.

- Le domande presentate mediante diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo i casi, specificamente documentati, di caso fortuito e forza maggiore.
- Per il presente bando ogni magistrato non può presentare più di tre domande di conferimento di incarico semidirettivo, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 50 T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria.
- Tale limite va calcolato per tipologia di posti omogenei, ferma restando l'eventuale differente legittimazione richiesta per ciascuno di essi. Ne consegue che la domanda per più posti non definiti dello stesso ufficio (es. Presidente di Sezione della medesima Corte di Appello o del medesimo Tribunale) equivale ad un'unica domanda, anche se le domande sono state presentate in relazione a bandi diversi.
- Nel caso in cui il magistrato abbia un numero di domande pendenti, frutto della partecipazione a precedenti procedure concorsuali, superiore al limite fissato di tre, al fine di inserire una nuova domanda di partecipazione ad uno o più posti banditi con la presente procedura, dovrà previamente procedere alla revoca delle domande in eccesso rispetto al numero massimo finale di tre.
- Pertanto, per il candidato che intenda partecipare alla presente procedura il limite di domande contestualmente pendenti è inderogabilmente pari a tre preferenze rendendosi, conseguentemente, necessaria la revoca delle preferenze eventualmente eccedenti.
- Al fine di rispettare i limiti sopra individuati rimane ferma la possibilità per ciascun candidato di revocare eventuali precedenti domande ancora pendenti alla data di scadenza dei termini di presentazione del presente bando.
- Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell'incarico, devono essere inseriti nel nuovo applicativo informatico, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 - a) i pareri previsti dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria ovvero deve essere attestata l'avvenuta richiesta dei medesimi nei termini indicati dal bando di concorso;

- b) le statistiche comparate relative all'ultimo triennio calcolato a far data dalla pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva, ovvero l'avvenuta richiesta delle stesse;
- c) la scheda di auto relazione, redatta secondo il modello allegato al Testo Unico, accludendovi tutti di documenti ivi richiamati, che non siano già contenuti nel fascicolo personale;
- Anche al fine di non ritardare l'espletamento della procedura di copertura del posto, non sono presi in considerazione pareri richiesti dall'interessato oltre il termine di presentazione della domanda. Viceversa, non può farsi ricadere sull'aspirante il ritardo nella formulazione del parere stesso tempestivamente richiesto.
 - Gli interessati sono tenuti, con la domanda, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, rispetto all'ufficio richiesto. L'inosservanza di tale obbligo è rilevante ai titolari dell'azione disciplinare. Detta segnalazione va sottoscritta e inserita nell'applicativo informatico, seguendo la procedura indicata nelle linee guida disponibili nella sezione on-line dedicata alla formulazione della domanda.
 - Le segnalazioni non dovranno, in ogni caso, essere inserite usando le apposite pagine web presenti sul sito www.cosmag.it il cui uso è previsto dal punto 47, 1° co. della circolare Csm n. 12940 del 25.5.2007 e succ. mod. solo “...*dopo la presa di possesso nell'ufficio di destinazione...*” momento in cui il magistrato ha “... *l'obbligo di rendere una formale dichiarazione...*”.
 - Le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell'ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga, prima della conclusione, revoca espressa della domanda.
 - In ragione del prevalere delle esigenze di buon andamento dell'amministrazione alla sollecita copertura dei posti direttivi vacanti, i concorsi per il conferimento degli incarichi semidirettivi sono reciprocamente indipendenti; pertanto, le eventuali preferenze espresse dal magistrato che ha presentato più domande non ritardano l'espletamento dei concorsi, né obbligano il Consiglio alla valutazione delle stesse.
 - La documentazione allegata alla domanda è oggetto di valutazione nell'ambito della singola procedura concorsuale solo se inserita nell'applicativo informatico

accessibile da intranet entro la scadenza dei termini. Una volta scaduti i termini per la presentazione della domanda, tutta la documentazione inserita nel sistema informatico si intende depositata presso l'ufficio di appartenenza.

- La documentazione depositata può essere richiamata dall'aspirante nell'ambito delle diverse procedure pubblicate entro un anno dalla data della pubblicazione del bando di concorso nell'ambito del quale essa è stata prodotta.
- Per quanto riguarda articoli, note a sentenza e pubblicazioni, si invita ad inserire nell'applicativo informatico la copia della prima pagina e l'indice della stessa, curando di evitare l'allegazione dell'intero documento se particolarmente voluminoso. Anche per le sentenze pubblicate è sufficiente allegare copia della rivista in cui esse sono state pubblicate, ovvero indicare nell'autorelazione la rivista ed i riferimenti.
- Si rammenta che con Legge n. 181 del 13 novembre 2008 di conversione del D.L. n. 143/2008, è stato soppresso il secondo periodo del terzo comma dell'art. 192 dell'Ordinamento Giudiziario, di cui al R.D. 3° gennaio 1941, n. 12 che prevedeva la conservazione dell'efficacia delle domande di trasferimento fino a quando, con successiva dichiarazione o con altra domanda, non fossero revocate. Alla luce della predetta Legge, il magistrato avrà la possibilità di selezionare solo i posti (con specifica indicazione della relativa vacanza) per i quali i termini di presentazione delle domande non siano ancora scaduti.
- Si rammenta che le domande dovranno essere compilate in ogni loro parte secondo le modalità tecniche illustrate nelle linee guida disponibili nella sezione on-line dedicata all'inserimento della domanda .
- Appare opportuno precisare, in questa sede, che il modulo informatizzato per la presentazione della domanda richiede che il magistrato compili scrupolosamente le finestre di dialogo, inserendo anche le informazioni richieste sia con riguardo ai documenti che si accinge ad inserire nel sistema, sia in relazione ai documenti già prodotti in occasione di precedenti domande dei quali intenda avvalersi.

Si rammenta altresì che:

- all'esito della compilazione del modulo di domanda il magistrato riceverà il numero di riferimento della domanda appena completata; tale numero servirà,

unitamente alla data di inserimento, per identificare la domanda nel sistema informatizzato;

- la documentazione a corredo della domanda dovrà essere inserita nel sistema informatizzato rispettando la categorie di appartenenza. Il sistema, infatti, elenca automaticamente le categorie di documenti che sono stati selezionati al momento dell'inserimento della domanda; per ogni categoria (ad es. autorelazione, statistiche etc.) possono essere allegati più documenti.
- I partecipanti non dovranno più depositare alcun documento cartaceo presso l'ufficio di appartenenza, in quanto tutta la procedura dovrà essere espletata informaticamente.
- Si segnala che una volta scaduti i termini per la presentazione della domanda non sarà più possibile operare nel sistema eliminando, integrando e modificando i documenti allegati.
- Si ribadisce, inoltre, che le statistiche comparate relative al triennio precedente alla data della vacanza o, se antecedente, a quella della pubblicazione, dovranno essere inserite nel sistema dal candidato, ovvero dal dirigente dell'ufficio in allegato al rapporto informativo, ove vi sia stata richiesta, in tal senso, da parte del candidato. Dovranno essere inserite nel sistema direttamente dal magistrato nel caso in cui lo stesso sia in possesso di parere espresso nell'ultimo quadriennio.

REVOCHE DELLE DOMANDE

- La revoca della domanda deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione nel cui ordine del giorno sia calendarizzata la formulazione della proposta relativa al posto semidirettivo.
- La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul sito internet *www.cosmag.it*.
- Le revoche fuori termine possono essere accolte solo per sopravvenute, eccezionali e documentate ragioni di salute, di servizio o familiari.

TRASPARENZA DELLA PROCEDURA

A seguito dell'approvazione della delibera in data 19 marzo 2014 - trasparenza del governo autonomo e necessità di comunicazione nella moderna amministrazione della giustizia – e tenuto conto della necessità di assicurare la più ampia trasparenza e conoscibilità dei dati relativi alla procedura, nel modello per la formulazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è attivo un campo che consente di proporre la dichiarazione di assenso alla pubblicazione sul sito intranet www.cosmag.it, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, man mano che gli atti pervengono al Consiglio e fino ai 30 giorni successivi alla data di approvazione della delibera che definisce il concorso, dell'autorelazione, del parere attitudinale, delle statistiche e del progetto organizzativo, cioè degli atti più significativi della procedura, idonei a rispondere alle esigenze di trasparenza amministrativa.

Nell'evidenziare che l'assenso del magistrato è necessario per la diffusione di detti documenti, atteso che essi recano potenzialmente dati personali e sensibili, e che, quindi, la documentazione sopra menzionata non potrà essere resa pubblica in carenza del consenso dell'interessato, si invitano tutti i magistrati istanti a dimostrare una rinnovata sensibilità alle esigenze di trasparenza e pubblicità degli atti, delle quali il Consiglio si fa promotore, prestando il necessario consenso alla pubblicazione

I dati relativi alle domande di conferimento degli incarichi direttivi saranno acquisiti alla banca dati del Consiglio per il loro trattamento elettronico, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196 del 30.6.2003.

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

La pubblicazione del presente bando avviene mediante inserimento dello stesso nel sito informatico istituzionale www.csm.it nonché nella rete intranet www.cosmag.it

Tutto ciò considerato,

delibera

la pubblicazione degli uffici semidirettivi di seguito riportati, **fissando il giorno 30/09/2022 come termine iniziale per la presentazione delle domande** (eventuali domande avanzate in data anteriore non saranno prese in considerazione) **ed il giorno 30/10/2022 come termine finale per la presentazione delle domande.**

- **che il presente concorso sarà regolamentato, per quanto non disposto nel presente bando, dal vigente Testo Unico sulla Dirigenza.**

Posti semidirettivi per i quali è richiesta la IV valutazione di professionalità

(in ordine di vacanza)

Presidente Sezione C.A. CAGLIARI - vac. 01/09/2022 - settore civile - Dott.ssa Maria MURA

Presidente Sezione C.A. GENOVA - vac. 01/09/2022 - settore civile - Dott.ssa Leila Maria SANNA

Presidente Sezione C.A. ROMA - vac. 01/09/2022- settore penale - Dott. Andrea CALABRIA

Presidente Sezione C.A. VENEZIA - vac. 25/01/2023 - settore civile – Dott. Giovanni CALLEGARIN

Presidente Sezione C.A. MILANO - vac. 23/02/2023 - settore civile - Dott.ssa Marina MARCHETTI

Presidente Sezione C.A. ROMA - vac. 28/02/2023 - settore civile - Dott. Nicola PANNULLO

Avvocato Generale C.A. REGGIO CALABRIA - vac. 01/03/2023 - Dott. Fulvio Massimo RIZZO

Presidente Sezione C.A. PALERMO - vac. 28/03/2023 - settore penale - Dott. Mario FONTANA

Posti semidirettivi per i quali è richiesta la II valutazione di professionalità

(in ordine di vacanza)

Presidente Sezione Tribunale MILANO - vac. 21/07/2022 - settore penale - Dott.ssa Flores Giulia Maria TANGA

Presidente Sezione GIP Tribunale TORINO - vac. 21/07/2022 - Dott.ssa Cristina Maria DOMANESCHI

Presidente Sezione Tribunale MILANO - vac. 28/07/2022 - settore civile - Dott. Stefano ROSA

Presidente Sezione Lavoro Tribunale FIRENZE - vac. 01/08/2022 - Dott. Vincenzo NUVOLI

Presidente Sezione Tribunale MILANO - vac . 01/08/2022 - settore civile - Dott.ssa Alida PALUCHOWSKI

Presidente Sezione Tribunale NAPOLI - vac. 07/09/2022 – settore civile - Dott.ssa Caterina
MOLFINO

Presidente Sezione Tribunale MILANO - vac. 01/10/2022 - settore civile - Dott.ssa Giovanna
BECCARINI CRESCENZI

Presidente Sezione Tribunale BUSTO ARSIZIO - vac. 08/01/2023 - settore civile - Dott.
Francesco Antonio PAGANINI

Presidente Sezione Tribunale ASTI - vac. 17/01/2023- settore civile - Dott. Paolo RAMPINI

Procuratore Aggiunto Tribunale ASTI - vac. 09/02/2023 - Dott. Vincenzo PAONE

Presidente Sezione Tribunale TORINO - vac. 26/02/2023 - settore penale - Dott. Modestino
VILLANI

Presidente Sezione Lavoro Tribunale BRESCIA - vac. 28/02/2023 - Dott.ssa Mariarosa Clara
PIPPONZI

Presidente Sezione Tribunale UDINE - vac. 11/03/2023 – settore civile - Dott. Gianfranco
PELLIZZONI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2022

SETTIMA COMMISSIONE

PROPOSTA DI PARTICOLARE URGENZA

ART. 70 3° CO. DEL REGOLAMENTO INTERNO

INDICE

1) - 15/AE/2022 - (relatore Consigliere GRILLO) Proroga dell'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catanzaro del dott. Filippo ARAGONA, giudice del Tribunale di Firenze, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'1.9.2022, per la trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati ex art. 51, comma 3-bis c.p.p. 1

La Settima Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

1) - 15/AE/2022 - (relatore Consigliere GRILLO)

Proroga dell'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catanzaro del dott. Filippo ARAGONA, giudice del Tribunale di Firenze, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'1.9.2022, per la trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati ex art. 51, comma 3-bis c.p.p.

Il Consiglio,

- vista la nota del 27 luglio 2022 con cui il Presidente della Corte di appello di Catanzaro ha chiesto la proroga dell'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catanzaro (settore penale) del dott. Filippo ARAGONA, giudice del Tribunale di Firenze;

- visto il parere sfavorevole reso dal Presidente del Tribunale di Firenze con nota pervenuta in data 10.3.2022;

- rilevato che:

- il dott. Filippo ARAGONA è stato applicato al Tribunale di Catanzaro, giusta delibera del 22 luglio 2020, a seguito di un interpello straordinario per l'applicazione extradistrettuale di tre magistrati al Tribunale di Catanzaro (settore penale) per la durata di mesi sei, in deroga ad alcune disposizioni contenute nella circolare recante "*Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative*" (Circolare n. P- n. 11315 del 20 giugno 2018);

- detto interpello è stato pubblicato "*considerata la grave situazione in cui versano gli uffici giudiziari del distretto di Catanzaro, così come rappresentata anche nel corso dell'audizione resa nella seduta della Settima Commissione del 16 gennaio 2020 dal dott. Domenico Introcaso, presidente della Corte d'appello di Catanzaro*" e "*considerato che, a seguito di detta audizione, è emersa una situazione di assoluta emergenza che coinvolge, in particolare, il Tribunale di Catanzaro, che presenta 11 scoperture su 42 giudici, con una percentuale del 26%*", dovendosi rimarcare che "*il dott. Introcaso ha evidenziato la situazione venutasi a determinare alla sezione gip/gup ed al Tribunale del riesame, anche in seguito alla recente esecuzione, in data 19 dicembre 2019, di un'ordinanza di circa 12.500*

pagine con cui sono state applicate misure cautelari nei riguardi di 334 persone, gran parte delle quali ha presentato richiesta di riesame” e che “si tratta di un procedimento di dimensioni straordinarie, rispetto al quale è prevedibile l’ulteriore e notevole impegno richiesto, oltre che dalla celebrazione dei riesami ex art. 309 c.p.p., anche dalle successive richieste ex art. 299 c.p.p. e dagli appelli ex art. 310 c.p.p., nonché dalle richieste di procedimenti speciali e dalla celebrazione dell’udienza preliminare;

- l’applicazione del dott. Aragona, che inizialmente ha avuto una durata di sei mesi decorrenti dall’1 settembre 2020, è stata successivamente prorogata con delibere del 18.2.2021, del 27.7.2021, del 9.2.2022;

- considerato che la richiesta in esame - che trova le proprie premesse nella gravissima situazione che affligge, anche in ragione della carenza di organico, il Tribunale di Catanzaro - mira ad ottenere la proroga dell’applicazione in riferimento ai procedimenti trattati dal dott. Aragona, nella maggior parte relativi a fattispecie rientranti nei casi di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p.;

- letto l’articolo 127 della circolare *“in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”* (delibera Plenum del 20 giugno 2018 come modificata al 18 maggio 2022) ed in particolare il comma 2, a mente del quale *“In casi di eccezionale rilevanza, l’applicazione può essere disposta limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale per un ulteriore periodo massimo di un anno”*;

- ritenuto che, nella specie, la proroga richiesta possa essere concessa, limitatamente ai soli procedimenti per uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p., versandosi in un caso di eccezionale rilevanza ai sensi dell’art. 127 cit. in considerazione del fatto che il Tribunale di Catanzaro, con una scopertura del 29%, si trova a fronteggiare relevantissimi flussi di lavoro nel settore penale, anche in ragione della competenza distrettuale e della circostanza che il territorio è *“afflitto da una radicata ed endemica presenza della ‘ndrangheta”*;

- ritenuto, sotto altro profilo, di limitare la suddetta proroga ad un periodo di sei mesi (decorrenti, senza soluzione di continuità, dall’1.9.2022), periodo necessario al fine di consentire la presa di possesso e il primo inserimento presso il Tribunale di Catanzaro dei Mot nominati con D.M. 2.3.2021, con conseguente miglioramento della situazione complessiva dell’ufficio;

Tanto premesso,

delibera

di prorogare l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catanzaro del dott. Filippo ARAGONA, giudice del Tribunale di Firenze, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'1.9.2022, per la trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati ex art. 51, comma 3-bis c.p.p.

NONA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO EX ART. 70, CO. 3 R.I.

SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2022 ORE 10,00

INDICE

PROGETTI E COOPERAZIONI 1

1) - **46-GI-2019** - Delibera del Comitato di Presidenza in data 2 ottobre 2019 di autorizzazione all'apertura di una pratica avente ad oggetto: "Support to Criminal and Financial Investigations for combating organised crime and drugs trafficking (IPA 2018 Action Programme for Albania - EU for Rule of Law - Fighting organised crime and drugs). Richiesta di partecipazione del CSM italiano come junior partner". **Nomina secondo esperto a breve termine. Attività 1.1.1. technical assistance and support to the GPO investigative capacities EU4FOCAL PROJECT** (*relatore Consigliere CAVANNA*) 1

PROGETTI E COOPERAZIONI

1) - **46-GI-2019** - Delibera del Comitato di Presidenza in data 2 ottobre 2019 di autorizzazione all'apertura di una pratica avente ad oggetto: “Support to Criminal and Financial Investigations for combating organised crime and drugs trafficking (IPA 2018 Action Programme for Albania - EU for Rule of Law - Fighting organised crime and drugs). Richiesta di partecipazione del CSM italiano come junior partner”. **Nomina secondo esperto a breve termine. Attività 1.1.1. technical assistance and support to the GPO investigative capacities EU4FOCAL PROJECT**

(relatore Consigliere CAVANNA)

La Commissione propone al Plenum di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la delibera in data 20 novembre 2019 con la quale il Consiglio Superiore ha manifestato il proprio interesse all'adesione al Progetto UE denominato “Support to Criminal and Financial Investigations for Combating Organised Crime and Drugs Trafficking” (IPA 2018 Action Programme for Albania) in qualità di junior partner, senza oneri di spesa;

- vista la nota in data 19 aprile 2021 con la quale l'Agenzia spagnola FIIAPP, Leader del progetto, ha informato il Consiglio che, a seguito dell'accordo firmato con la delegazione europea in Albania, le attività concernenti lo sviluppo del progetto sono ufficialmente iniziate il 1° marzo 2021;

- vista la nota in data 9 agosto 2022 con la quale il dott. José Ignacio Palacios Bayon dell'Agenzia FIAPP informa che, nell'ambito della pianificazione delle attività, è richiesta al C.S.M. l'individuazione di due esperti che possano svolgere attività di formazione e workshop in materia di riciclaggio;

- rilevato che la predetta attività si svolgerà per la durata di giorni 11 in modalità online e in presenza tra i mesi di ottobre 2022 e gennaio 2023 (all. 1);

- vista la delibera in data 7 settembre 2022 con la quale il Consiglio ha deliberato di individuare quale magistrato esperto a breve termine per il supporto alle attività 1.1.1. technical assistance and support to the GPO investigative capacities EU4FOCAL PROJECT

del Progetto in esame la dottoressa VASSENA Cecilia, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, riservando l'eventuale nomina del secondo esperto a breve termine nel prosieguo;

- rilevato che la Nona Commissione in data 13 settembre 2022 ha deliberato di attingere dall'Albo Internazionale individuando il secondo esperto richiesto con esperienza in materia di riciclaggio nella persona del dott. Michele DEL PRETE, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia.

Tanto premesso il Consiglio

delibera

- di individuare quale ulteriore magistrato esperto a breve termine per il supporto alle attività 1.1.1. technical assistance and support to the GPO investigative capacities EU4FOCAL PROJECT del Progetto in esame il dott. Michele DEL PRETE, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia

Da: Jose Ignacio Palacios Bayon - FIIAPP [mailto:joseignacio.palacios@fiapp.es]
Inviato: martedì 9 agosto 2022 14:56
A: Dott.ssa Alessandra Fraiegari
Cc: z.mendola@csm.it; Pasquale Serrao d'Aquino; Maria Luisa Garcia Iglesias - FIIAPP
Oggetto: Activity 1.1.1. Technical assistance and support to the GPO investigative capacities. EU4FOCAL project

Dear Mrs. Fraiegari,

Please see enclosed the terms of reference for **the Activity 1.1.1. Technical assistance and support to the GPO investigative capacities. EU4FOCAL project**

PLACE : ONLINE & ALBANIA

DATES : 5th October 2022 (ONLINE) 1 working day
15th -17th November 2022 (ALBANIA) 3 working days
13-15 December 2022 (ALBANIA) 3 working days
9 – 12 January 2023 (ONLINE) 4 working days

LEAD : MARIA LUISA GARCÍA IGLESIAS

EXPERTISE NEEDS : 2 STE

NB : Please note that female candidates are strongly encouraged to apply to EU4FOCAL activities.

Total number of working days : 11 days per STE

Please inform Short Term Experts that the termination of their assignment is linked to the validation of their deliverables. They will be expected to submit their deliverables to Key Expert in charge. They also will send their timesheets, boarding passes and complementary documents to the operational team.

DEADLINE TO SUBMIT CVs by 05/09/2022

Best regards,

José
Palacios

Fight against organised crime in Albania through criminal and financial investigation (EU4FOCAL)

TERMS OF REFERENCE

SHORT TERM/NON-KEY EXPERTISE

Project description

EU4FOCAL is a project funded by the European Commission under Instrument Pre-Accession Assistance (IPA II) of the EU Budget (IPA 2020/419-895). EU4FOCAL is designed as an EU project to support the capacity strengthening of the Albanian State Police, SPAK, the General Prosecution's Office (GPO) and relevant law enforcement agencies in tackling organised crime through proactive and intelligence based criminal and financial investigations.

The global threat posed by organized crime indeed requires an effective and concerted response. With a total budget of 5.500.000 EUR and duration of 38 months (signed in March 2021), the project is aimed at fighting organized crime by attacking criminal proceeds and depriving criminals of their incomes. The project is Implemented by a consortium of Member States including Spain, Italy and The Netherlands as key partners. The project foresees to provide technical assistance as well as a significant procurement component.

The definition of the specific activities has been based on the needs and priorities jointly identified with partner countries and in strong coordination with the Delegation of the EU in Albania.

The project is based in 3 major Components (Expected Results) : 1) Prosecutor's offices and Special Prosecutor Office capacities for effective financial investigations and tackling money laundering are enhanced; 2) Technical support to the Albanian Police on investigation; 3) Intelligence-led investigation and operational support to all the law enforcement agencies- including financial investigations, money laundering and confiscation.

Activity/ Mission details



Component 1.	1: General Prosecution Office and Special Prosecution Office capacities for effective financial investigations and money laundering are enhanced.
--------------	---

Activity Reference number	1.1.1. Technical assistance and support to the GPO investigative capacities.
Activity title	c) Assessment of the performance of prosecutors' duties at districts' specialised sections against money laundering, terrorism financing, financial crimes and property investigations
Specific outcome	An assessment of the performance of prosecutors' duties at districts' specialised sections and a proposal to improve their capacities will be delivered by short-term experts (e.g. resources, specialization, workload, quality of decisions, cooperation with law enforcement agencies, etc). Once the assessment is delivered, the project team will analyse the conclusions taking them into consideration for future planning activities
Target group	GPO/district prosecutors specialized in money laundering and asset recovery
Context and general objective	Continuous effort has been made in Albania to tackle money laundering and asset recovery. However, efforts need to continue. Seizure and confiscation of criminal assets are not systematically ordered and carried out. On 21 February 2020, the Financial Action Task Force (FATF) listed Albania for enhanced monitoring and have maintained it in that list in their latest assessment in 2021.

	<p>The General Prosecutor has passed a General Instructions on Administrative and Procedural Measures aiming at "Enhancing the Efficiency in the Fight Against Money Laundering, Financial Crime, Terrorism Financing as well as in the Property Investigation at the Prosecutions Offices of General Jurisdiction". According to this General Instructions, specialised sections against money laundering, terrorism financing, financial crimes and property investigations have been established in Tirana, Durres, Elbasan, Shkodra, Fier, Vlora and Korça. In other District Prosecution Offices, where it is not possible to set up special sections, the head of the respective prosecution office have appointed one prosecutor to be in charge of cases related to money laundering, terrorism financing, financial crimes and as regards property investigations (Lushnje, Kurbin, Lezhë, Kukës, Gjakovë, Sarandë, Berat, Pogradec, Pukë, Tropojë, Kavajë, Krujë, Permët, Dibër and Mat).</p> <p>Once the prosecutors integrated in such units, have been appointed and consolidated in their positions, EU4FOCAL project has designed a preliminary assessment of the performance of prosecutors' duties in the above mentioned districts' specialised sections.</p>
<p>Expected results</p>	<ul style="list-style-type: none"> • To better define the shortcomings in the performance of the duties of prosecutors in ML and asset recovery (e.g. resources, specialization, workload, cooperation with law enforcement agencies, quality of the decisions). • To facilitate the GPO to better define an action strategy to strengthen the capacities of specialised sections against money laundering, terrorism

	financing, financial crimes and property investigations
Methodology	<p>**Collection Plan: A team of international short-term experts specialised in subject such as money laundering and asset recovery will prepare a questionnaire with the information that it will be needed to carry out the assessment on the field. The questionnaire will be sent in advance to the counterparts in order they can gather the necessary information to be provided to the experts during mission 2 and 3.</p> <p>**Field visit: International short-term expert will visit specialized sections in district prosecutors (at least 6)</p> <p>** Reporting: final report expressing the methodology followed, describing the context, and the current situation in specialised sections against money laundering and financial crime, detecting good practises, gaps, necessities, and fields of improvement and offering proposals of improvement.</p>
Place	Albania
Date	<p>Mission 1: 5 October (in remote). Preparatory mission: STEs will prepare a questionnaire with the information that it will be needed to carry out the assessment on the field (deadline to present the questionnaire: 15th October)</p> <p>Mission 2: 15-17 November (Albania). Visit to District Prosecution Offices</p> <p>Mission 3: 13-15 December- Albania. Visit to District Prosecution Office</p> <p>Mission 4: 9-12 January- In remote. Delivering the final assessment (deadline 25th January)</p>

Monitored by	María Luisa García
--------------	--------------------

Expertise needs

Number of STE/NKE needed	- Two Prosecutors
Number of working days	<p>UP to 22 working days.</p> <p>*Mission 1: Collection plan: 1 WD (tele working) 5 October</p> <p>* Mission 2: Field visit: 3 WD (all over Albania): 15, 16 and 17 November</p> <p>Mission 3: Field visit: 3 WD (all over Albania): 13-14-15 December</p> <p>*Mission 4: Drafting the assessment: 4WD (tele working): 9, 10, 11, 12 January Deadline: 25th January</p>
Task description	<ul style="list-style-type: none"> - Draft a questionnaire with the information that it will be needed to carry out the assessment on the field - To check in the field the information obtained and to get more if necessary. - To analysis the new info obtained and to integrate it with the previous one obtained. - To write missions reports (missions 2 and 3) as well as final assessment (current situation in specialised sections against money laundering and financial crime, detecting good practises, gaps, necessities, quality of decisions, fields of improvement and offering proposals of improvement in short, medium and long term)

Deliverables/ source and means of verification	<ul style="list-style-type: none"> - Mision 1: Questionnaire - Mision 2: Mission report - Mision 3: Mission report - Mision 4: Evaluation report
-	

Expert profile(s)

QUALIFICATION, SKILLS AND MANDATORY PROFESSIONAL EXPERIENCE

* Two prosecutors or judges , with the following profile:

- Senior prosecutors /judges with at least 5 year experience as prosecutors
- Significant professional experience in money laundering and asset recovery (at least two years).
- Experience in International Projects and team management, preferably in the Balkans and EU funded projects
- Drafting and design skills
- Management, organizational, communication and inter-personal skills
- Proven C1 English level (written and spoken)

Salary

300 euros per working day

Per Diems

160 Euro per night in Albania. This allowance is expected to cover accommodation, meals and local transport.

CV format

The agencies should submit CVs in English under the EUROPASS format, attaching information about the English Level.

Decision

The decision for the selection of the experts will correspond to EU4FOCAL.